

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Articolo 2 – Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

L’articolo modifica il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 1971, prevedendo che il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori spetti non più soltanto al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali, ma anche ad un suo delegato.

Articolo 3 – Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

L’articolo, che modifica l’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ha lo scopo di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà normando la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati e con le organizzazioni di volontariato iscritte allo specifico registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 2005 per attività di raccolta, primo soccorso e trasporto dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

I costi relativi all’attuazione dell’articolo troveranno copertura nell’ambito delle risorse stanziare nei capitoli già previsti dal bilancio regionale con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994

Articolo 4 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

La proposta di modifica dell’articolo 34 e dell’art. 37 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), contenuta nell’articolo in esame, si colloca nell’ambito della disciplina sulle competenze della dirigenza regionale, prevedendo la possibilità per i dirigenti delegare atti e provvedimenti amministrativi, in particolare quelli che impegnano l’ente verso l’esterno, a funzionari direttivi di elevata responsabilità, ossia ai titolari di incarichi di posizione organizzativa. Allo scopo la disposizione demanda alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa l’individuazione di criteri e limiti entro cui esercitare il potere di delega dirigenziale, al fine di mantenere un quadro organico, omogeneo e coerente del sistema delle responsabilità nel contesto regionale.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

La modifica apportata dall'articolo in esame al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 chiarisce definitivamente che le Aziende USL alle quali, con la medesima legge regionale n. 2, sono state conferite le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, nell'ambito delle funzioni loro conferite, devono anticipare le somme per il pagamento di tutti gli oneri connessi agli indennizzi in questione, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, in attesa del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione. In questo modo si garantisce continuità e regolarità del pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto, evitando ritardi ed eventuali contenziosi, e si allinea la disciplina regionale con la disposizione contenuta nel comma 586 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)". Tale norma infatti prevede che gli indennizzi riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni Regione agli aventi diritto.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

Articolo 6 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Articolo 7 – Disposizioni attuative dell'articolo 6

Con gli articoli in esame si attribuiscono ad ArpaE l'insieme delle funzioni di gestione previste dalla legge regionale n. 27 del 2009 (informazione ed educazione alla sostenibilità sono in sintesi quelle sotto riportate) e dal Programma triennale omonimo. Tali disposizioni non comporta per la Regione Emilia-Romagna oneri aggiuntivi.

Le azioni connesse alla gestione della legge regionale n. 27 del 2009 sono in sintesi quelle sotto riportate:

- a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;
- b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;
- c) coordinamento, supporto, erogazione di contributi ai Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;
- d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;
- e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;
- f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;
- g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità."

Con riferimento alla invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si rileva che nell'esercizio 2016 e nelle successive annualità del bilancio pluriennale la Regione dispone delle risorse di cui alla tabella di seguito riportata per la gestione dell'insieme delle attività sopra indicate.

Altre risorse sono in minore misura di anno impegnate da altre Direzioni su specifiche attività inserite nel Programma triennale dell'educazione alla sostenibilità.

Ulteriori risorse per le attività connesse alla legge regionale n. 27 del 2009 potranno essere disponibili per il prossimo triennio se saranno approvati progetti presentati in bandi UE (Life, Adrion) di cui la regione è capofila o partner.

CAPITOLO	STANZIAMENTO 2016 (euro)	STANZIAMENTO 2017 (euro)	STANZIAMENT O 2018 (euro)	DESCRIZIONE CAPITOLO
U03971 (spese correnti operative; mezzi propri della Regione)	60.700,00	60.700,00	60.700,00	PESE PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (L.R. 29 DICEMBRE 2009, N.27)
U 03975 (spese correnti operative; mezzi propri della Regione)	7.500,00	0,00	0,00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (L.R. 29 DICEMBRE 2009, N. 27)
U 37096 (spese correnti operative; mezzi propri della Regione)	100.000,00	140.000,00	140.000,00	CONTRIBUTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E UNIONI DI COMUNI TITOLARI DI CENTRI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (ART. 8, COMMA 2, L.R. 29 DICEMBRE 2009, N.27)
U 36355	31.543,50	0	0	SPESE PER L'ATTIVITA' DI

(spese correnti operative; assegnazioni statali a destinazione vincolata)				INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA' (ART. 1, COMMI 1124 E 1125, L. 26 DICEMBRE 2006, N.296 E ACCORDO N.162/CSR DEL 1 AGOSTO 2007) - MEZZI STATALI
---	--	--	--	--

Articolo 8 - Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei

L'articolo in esame che ha la finalità di istituire l'Organismo strumentale per gli interventi europei, sia in ragione dell'esclusivo obbligo di avvalimento di personale (risorse umane), beni e strutture (risorse strumentali) della Regione, sia in virtù dell'obbligo di garantire l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo, non prevede, con riferimento immediato ed incidenza diretta, oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 9 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.